

Approvato dal Collegio dei docenti in data 19 dicembre 2022.

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di valutazione generali a cui il collegio dei docenti fa riferimento.

Le principali fonti normative a cui far riferimento per la valutazione sono il d.P.R. 122/2009 e il D.lgs. 62/2017

La valutazione degli alunni spetta ai singoli docenti insieme ai colleghi del consiglio di classe nel rispetto dell'articolo 1 del D.lgs. 62/2017 che recita: "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze."

Le vigenti prescrizioni normative in tema di valutazione possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- la valutazione deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento con riguardo agli obiettivi previsti dai curricoli, alle conoscenze ed alle competenze acquisite tenendo in considerazione anche gli esiti degli interventi didattici di recupero e sostegno
- Ha finalità formative ed educative.
- Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti.
- Deve documentare lo sviluppo dell'identità personale.
- Deve promuovere l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze

La scuola è quindi soprattutto un ambiente di apprendimento e la valutazione è uno strumento di rilevazione del progresso di apprendimento inteso come maturazione personale.

La finalità del sistema è dunque la formazione della persona e non la valutazione in sé.

La DDI ha mandato in crisi il paradigma valutativo basato sul controllo delle attività dell'alunno in presenza ma ci ha offerto l'opportunità di ricorrere a strumenti diversi, in grado di evidenziare meglio i progressi di apprendimento e di favorire di conseguenza un cambiamento verso la direzione sopra indicata.

La valutazione deve infatti riconoscere il progresso dei passi che gli alunni compiono anche avvalendosi dei continui riscontri che il docente può fornire loro, grazie alle piattaforme digitali.

E la valutazione terrà conto anche di competenze come l'impegno nella partecipazione alle attività, la capacità di mettersi in relazione con il docente e con i compagni, la creatività nell'esecuzione di compiti, l'interesse per lo studio; ovvero di quelle competenze trasversali che il Consiglio di Europa sollecita a coltivare nell'apprendimento.

I docenti devono quindi inserire nelle griglie di valutazione elementi che rilevino l'impegno, la capacità di mettersi in relazione con il docente e con i compagni, la creatività nell'esecuzione di compiti, l'interesse per lo studio.

L'azione didattica in generale e con essa la valutazione devono quindi: favorire lo sviluppo dell'autonomia, la capacità di autovalutazione, la capacità di "imparare ad imparare", il desiderio di migliorare.

Di seguito le indicazioni per l'attuazione di quanto sopra:

1. Nuclei fondanti e nuclei essenziali delle discipline

La valutazione si riferisce alle programmazioni disciplinari opportunamente elaborate al fine di individuare i nuclei fondanti e, tra questi, i nuclei essenziali.

2. Valorizzazione dei progressi

Bisogna cercare di valorizzare gli aspetti positivi (quello che l'alunno sa o sa fare) e i miglioramenti piuttosto che "sanzionare gli errori" (ciò che l'alunno non sa).

Non attribuire un punteggio "per sottrazione" misurando la distanza tra la prestazione ideale e quella concretamente fornita dall'alunno ma trovare un modo per incoraggiare la motivazione e la creatività e segnalare all'alunno gli errori affinché si corregga e migliori il suo apprendimento;

3. Tipologie e numero di prove

La valutazione è il risultato della raccolta di informazioni mediante strumenti diversi: prove tradizionali strutturate e non strutturate, colloqui, prove esperte, osservazioni, diari di bordo.

Per prove esperte si intende: risoluzioni di problemi, attività svolte in laboratorio, progetti, ricerche, realizzazione di prodotti, attività svolte durante i PCTO.

Le prove possono essere svolte da gruppi di studenti ma la valutazione è individuale per cui devono essere individuati obiettivi specifici che possono essere diversi per ciascuno studente oppure uguali per tutto il gruppo.

Le prove possono essere svolte anche a casa. È necessario in questo caso far capire agli studenti l'importanza di svolgere le prove in modo autonomo o comunque svolte in modo consapevole. La valutazione delle prove potrà essere integrata da una discussione orale.

I compiti assegnati dovranno essere corretti fornendo una spiegazione degli errori, integrata con indicazioni che promuovano l'apprendimento di modalità o risposte alternative all'errore.

La correzione può avvenire anche a campione in modo che a rotazione siano corretti gli elaborati di tutti.

Nelle materie, la cui valutazione finale è esclusivamente orale, possono essere effettuate anche prove scritte o esperte che costituiranno ulteriore elemento di valutazione finale.

La legge prescrive che la valutazione debba scaturire da un "congruo" numero di voti e quindi almeno 2 prove nel quadrimestre per le discipline con due ore settimanali o solo orali, almeno 3 prove per le altre discipline.

4. Indicazioni per la valutazione: trasparenza e necessità di essere analitici

È necessario che gli studenti conoscano gli obiettivi rispetto ai quali li valutiamo e come li valutiamo al fine di favorire il processo di autovalutazione e di miglioramento.

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Gli studenti devono conoscere le griglie di valutazione e tutte le valutazioni devono essere accompagnate da un giudizio espresso tramite la griglia di riferimento o tramite la declinazione analitica dei criteri secondo i quali viene operata la valutazione.

Ogni dipartimento stabilisce le griglie di riferimento per le attività che intende valutare. Quando si inseriranno dei voti dovrà essere sempre inserito anche il giudizio che farà riferimento alla griglia o ai criteri descritti analiticamente.

(Per griglia si intende un insieme di informazioni codificate che descrivono le prestazioni di uno studente in relazione agli obiettivi. Sono composte da indicatori che definiscono gli elementi di valutazione che a loro volta sono suddivisi in descrittori che identificano i livelli cioè giudizi sintetici ai quali si attribuisce un risultato in termini numerici)

All'inizio dell'anno scolastico gli studenti vengono dal docente informati sulla programmazione, sugli obiettivi da raggiungere, sulle competenze da acquisire, sui criteri e metodi di valutazione al fine di essere consapevoli e partecipi dell'azione didattico-educativa.

5. Valutazione studenti BES

La valutazione segue quanto indicato nel PDP o nel PEI.

6. Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, il collegio dei docenti ha stabilito le deroghe al suddetto limite.

7. Criteri di attribuzione di giudizio sospeso o di non ammissione

Una situazione di profitto è da ritenersi di insufficienza quando il deficit delle conoscenze disciplinari e delle competenze acquisite abbia impedito il raggiungimento degli obiettivi minimi formativi e di contenuto prefissati in sede di riunione dei dipartimenti disciplinari all'inizio dell'anno scolastico e specificati nei documenti di programmazione didattico-educativa.

Si stabilisce, pertanto, che l'ammissione alla classe successiva in presenza di insufficienze e/o lacune in uno o più discipline possa essere deliberata sulla base del convincimento, supportato da elementi e dati oggettivi di valutazione, che lo studente abbia gli strumenti adeguati ad affrontare detta classe.

Ciò premesso, i C.d.C. adotteranno responsabilmente deliberazioni sulla base dei criteri e delle linee guida qui di seguito elencati nel decidere l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, purché opportunamente e debitamente motivata a verbale:

- Effettivo livello raggiunto dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze disciplinari in relazione agli obiettivi minimi previsti, attestato da prove oggettive svolte a scuola e/o a casa
- Assiduità nella frequenza, nell'impegno; partecipazione alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola.
- Iter compiuto dallo studente rispetto ai livelli e alla situazione di partenza (progresso/stasi/ regresso)
- Recupero delle carenze del trimestre
- Attento esame della situazione complessiva dello studente in relazione al profitto conseguito ed alle competenze acquisite (ivi comprese quelle trasversali) previste dal DM. N. 139/2007 e dalle Indicazioni Nazionali per i Licei del 2011, operando, dove ciò risulti possibile e sensato, anche una ragionevole valutazione compensativa

- Possibilità dello studente di raggiungere, nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e cognitivi delle varie discipline, in cui abbia fatto registrare lacune ed insufficienze, per poter egli seguire proficuamente il programma di studi previsto.

La valutazione di tale possibilità è naturalmente determinata da:

- Numero di materie insufficienti;
- Entità di esse:
 - lievi, cioè a dire non inferiori a "5"
 - gravi, cioè a dire inferiori a "5" fino al "4"
- L'insistenza delle insufficienze nel corso dell'anno scolastico (costante/discontinua).

Deliberazione di "sospensione del giudizio" Sarà adottata, dopo scrupolosa valutazione di qualsiasi elemento a disposizione, anche di natura sussidiaria, in merito alle possibilità dello studente di colmare le carenze prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. La sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva sarà pertanto deliberata esclusivamente nel caso in cui il competente Consiglio di classe avrà riconosciuto la fattibilità del recupero, cioè a dire la possibilità dell'allievo di raggiungere effettivamente gli obiettivi formativi e di contenuto minimi preventivamente stabiliti, mediante la frequenza di corsi di recupero e/o attraverso un adeguato e serio studio autonomo durante il periodo estivo.

Il numero delle materie per le quali sarà possibile far sostenere allo studente le prescritte prove di verifica prima dell'inizio delle lezioni, a fini dell'accertamento dell'acquisizione da parte dello studente medesimo, delle conseguenze e delle competenze indispensabili per la positiva frequenza della classe successiva, non potrà essere in nessun caso superiore a 3 (tre).

Criteri ammissione esami di Stato conclusivi

In base al decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 sono ammessi all'esame, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall'art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico costituisce l'assegnazione di punteggio per ogni anno del triennio, è determinato dalla M (media globale) dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale assegnati utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (compresa la valutazione sul comportamento). Esso è attribuito, al termine di ogni anno scolastico, dal Consiglio di Classe. L'attribuzione del punteggio più alto all'interno della fascia della media è determinata dalla presenza degli indicatori elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Non si dà luogo ad attribuzione di Credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.

Nell'ambito della banda di appartenenza lo studente si vedrà attribuito automaticamente il punteggio più alto consentito nel caso in cui la media dei voti sia compresa tra 6,50/7 , 7,50/8 , 8,50/9 9,50/10 sempre che il voto di condotta conseguito non sia inferiore a 7. Nel caso invece di una Media inferiore a quelle

sopra indicate (6,1/6,4). Si potrà attribuire comunque il punteggio massimo consentito all'interno della banda di oscillazione se lo studente avrà conseguito un giudizio positivo in almeno due degli indicatori previsti e avrà riportato un voto di condotta non inferiore a 7. Non si attribuisce mai il punteggio massimo previsto all'interno della banda di oscillazione in presenza di voto di condotta 6.

8. Comunicazione

La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del comportamento tramite:

- Colloqui durante la mattina e i colloqui generali pomeridiani
- Registro elettronico
- Comunicazioni scritte o telefoniche del coordinatore e della dirigenza per chiamata diretta in situazioni di particolare attenzione